

Reti Medievali

Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/IV

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*

di Daniele Edigati

1. *Il Supremo tribunale di giustizia e i “grandi tribunali”. Interpretazione di una riforma leopoldina*

«Grandi tribunali, una categoria antica, un interesse recente». Così si apre un freschissimo saggio di Mario Ascheri¹, su un tema a lui assai caro², ma molto calcato dalla stessa storiografia giuridica degli ultimi anni, che ha preso le distanze dalle tesi di Gino Gorla che tendevano ad attribuire eccessivo rilievo alla funzione unificante della giurisprudenza dei grandi tribunali³.

Obiettivo di queste poche pagine sarà quello di prendere in esame una delle più celebri riforme strutturali leopoldine – quella che portò nel 1777 all’erezione del peraltro assai poco studiato Supremo tribunale di giustizia⁴, al posto della plurisecolare magistratura degli Otto di guardia e balia – proprio per vagliare come questo nuovo organismo giudiziario si inserisca nel panorama delle corti supreme d’età moderna, per comprendere quanta sia l’eredità dei modelli antichi e quali invece i reali aspetti di modernizzazione istituzionale. Non sarà certamente possibile tratteggiare una compiuta rico-

* Abbreviazioni: ASFi per Archivio di Stato di Firenze; STG per Supremo tribunale di giustizia; SS per Segreteria di Stato 1765-1808; MR per Miscellanea repubblicana.

¹ Mi riferisco all’appena pubblicato *I grandi tribunali*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 121-128.

² Di tribunali, infatti, ha parlato in una delle sue più importanti monografie: M. Ascheri, *Tribunali, giuristi, istituzioni dal medioevo all’età moderna*, Bologna 1989.

³ Per tutti, si veda la articolata critica alle tesi di Gorla da parte di I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino 2002, pp. 86 sgg., e di U. Petronio, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Torino 2012, pp. 60 sgg., ma si veda anche M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino 2007, pp. 129 sgg.

⁴ Si veda qualche cenno nel mio *Prima della «Leopoldina». La giustizia criminale toscana fra prassi e riforme legislative*, Napoli 2011, pp. 49-50; in precedenza: A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna*. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini: Firenze, 4-5 novembre 1992, Roma 1994, pp. 433 sgg.; G. Pansini, *La giustizia criminale toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo*, in «Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», n.s., 45 (2003), pp. 303 sgg.

struzione delle vicende della peraltro assai breve esistenza del Supremo tribunale di giustizia, ma si tenterà di interpretare la reale natura e i limiti di questa nuova corte. Ci si dovrà domandare se il Supremo tribunale debordò dalle funzioni di tribunale centrale criminale che gli Otto avevano assunto su di sé fin dal XVII secolo⁵, o se esso rappresentò una soluzione per rendere semplicemente più funzionale lo svolgimento di questo medesimo ruolo.

In effetti, l'editto del 26 maggio 1777 è stato non a torto visto come un qualcosa di epocale, avendo cancellato con un solo tratto di penna una molteplicità di tribunali che affondavano le loro radici addirittura nella piena età repubblicana. Non solo i citati Otto di guardia e balia, ma la giurisdizione *in criminalibus* di quasi tutte le magistrature, le Arti e dei tribunali speciali venne devoluta interamente a un unico tribunale eretto *ad hoc* a Firenze e composto esclusivamente di personale professionalmente qualificato, senza la ingombrante e per di più vacua presenza di membri dell'oligarchia fiorentina⁶. A scanso di equivoci, il granduca utilizzava una formula di chiusura onnicomprensiva, che impediva di trincerarsi dietro eccezioni fondate sull'omissione nel menzionare le curie soppresse, soprattutto di quelle dotate di profili di elevata specialità oppure protette da privilegi⁷.

Da questo momento, dunque, con due sole eccezioni di scarso impatto⁸, non si davano binari differenziati per la persecuzione dei delitti, almeno dal punto di vista oggettivo, come prima accadeva ad esempio per gli spari o "sgrilletamenti" commessi anche fuori del territorio della circoscrizione fiorentina. La lotta ai fori privilegiati in base allo *status* avrebbe invece ancora dato filo da torcere al granduca lorenese, ma un primo colpo venne assestato in questo stesso frangente, escludendo la cognizione privativa del Supremo tribunale nei confronti di ebrei, messi e cavallari, mentre per il momento venne conservata a vantaggio dei cittadini fiorentini.

Le novità non si fermano alla decisa concentrazione delle competenze, poiché altri aspetti della legge leopoldina sono andati nel senso di una recisa frattura. Ne vogliamo qui additare almeno tre. La prima "frattura" risiede nell'articolazione interna del tribunale: dagli antichi tre banchi con competenza territoriale (banco di città e banco di campagna) e in parte per materia (banco dei furti) in cui si suddividevano gli Otto, si passa a tre dipartimenti numerati progressivamente. La trasformazione sta nel nuovo meccanismo di turnazione, tipico del modello rotale, su base ciclica e non più fondato sulla spartizione

⁵ D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009.

⁶ Sul punto: Contini, *La città regolata* cit., p. 467.

⁷ «E di ogn'altro tribunale, magistrato, ufizio, comunità, università, o luogo pio, di cui occorresse farsi speciale ed individua menzione, aboliti, e soppressi gli assessori, e ministri criminali» (cfr. *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze 1747-1800, VIII, n. 58).

⁸ Mi riferisco agli affari di rilievo penale attinenti alla corte reale, che continuavano ad avere un canale speciale e interno al Supremo tribunale, quello del primo dipartimento, e alle cause dell'Archivio generale, il cui processo veniva compilato dal cancelliere di quell'ufficio, procedendo però nelle vesti di attuario del Supremo tribunale.

degli affari in ordine alle tipologie di delitto o al *locus commissi delicti*. Tale scelta era volta ad assicurare che la determinazione del personale incaricato di istruire il processo e dell'assessore onerato di fornire il responso fosse frutto di preta casualità: ogni mese cambiava il turno del dipartimento e dell'assessore, fatte salve le cause «riproposte»⁹, che per ovvie ragioni di coerenza erano attribuite all'assessore che precedentemente le aveva trattate. Tale criterio, apparentemente molto razionale, era peraltro stato criticato in fase di stesura dell'editto da quanti stimavano che gli attuari avrebbero potuto incidere sull'assegnazione del processo ad un assessore piuttosto che all'altro, terminandolo fraudolentemente prima o dopo il termine del mese¹⁰. In ogni modo, queste disposizioni si accompagnavano ad un primo abbozzo di gerarchizzazione del tribunale, tuttavia ancora non ben compiuta.

Il secondo mutamento degno di attenzione è la drastica demarcazione della sfera dell'attività «economica» e di polizia rispetto a quella di giustizia in senso stretto¹¹: le cause pettorali, prima trattate dagli otto membri elettivi del magistrato, sarebbero da allora finite sotto il controllo dei commissari di polizia dei quattro quartieri fiorentini. Su questo punto si sarebbe insistito anche più tardi, nel 1786, chiarendo che la «mala qualità» degli accusati non avrebbe mai potuto legittimare l'impiego di pene economiche da parte dei giudici, se non con un previo assenso della presidenza del buon governo¹². L'obiettivo era in realtà ancor più radicale e coincideva con lo sforzo di sottrarre ogni margine di impiego degli strumenti equitativi da parte del nuovo tribunale, come Pietro Leopoldo avrebbe ordinato nelle inedite istruzioni al massimo ministro criminale, cioè al presidente del Supremo tribunale, nell'aprile del 1784 e dunque prima della Leopoldina¹³.

Il terzo e ultimo punto da sottolineare è l'abolizione di qualsiasi emolumento «incerto» o di partecipazione su determinati atti processuali o *lato sensu* giudiziari (come le catture) che grazie a leggi o consuetudini venivano percepiti da forze di polizia, cancellieri e altro personale onerato di compiti in ambito istruttorio. Non è del resto ignota la volontà di Pietro Leopoldo di

⁹ Si intende cause che ritornavano all'attenzione della corte dopo alcuni adempimenti o nuovi accertamenti.

¹⁰ Cfr. per tali perplessità ASFi, SS, 224, prot. 19, ins. 4. Per questo si cercò quanto meno di non render pubblico il calendario della turnazione.

¹¹ Cfr. Contini, *La città regolata* cit., e G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società* cit., pp. 416 sgg. Nell'ottica del granduca, questa doveva essere la prima tappa verso una separazione istituzionale degli stessi organi e dei funzionari di polizia rispetto a quelli giudiziari, attuata nel 1784 con la sottrazione della forza pubblica dalla sfera d'influenza del Supremo tribunale e la sua attribuzione al presidente del Buon governo.

¹² ASFi, MR, 116, c. 395r.

¹³ ASFi, SS, 391, prot. 24, ins. n. 8, *Punti d'istruzione per il presidente del Supremo tribunale di giustizia*: «Nell'occasione di giudicare le cause criminali, dovrà avere avanti gli occhi, che lui giudica in via di giustizia, e perciò non dovrà allontanarsi dalla lettera della legge, e per conseguenza su i giudizj non dovrà aver mai altri motivi per diminuire la pena prescritta dalla legge, che quelli risultanti dal processo medesimo, e dai fatti, giacché la pena deve essere una conseguenza del delitto».

costituire un ceto di giuristi-funzionari specializzati e con rapporto organico con l'apparato statale. In questo contesto e per evitare soprusi ed arbitri, il sovrano riteneva indispensabile garantire uno stipendio stabile e predeterminato per i diversi ruoli.

2. *Continuità o rottura? Le aporie della riforma del 1777*

La struttura del tribunale, però, eccettuata una razionalizzazione ed uniformizzazione dell'organico, che valse a rendere omogenei i dipartimenti, non fu affatto stravolta rispetto a quella che avevano gli Otto di guardia poco prima dell'entrata in vigore dell'editto del 1777. Certamente, al posto dei diversi ministri ed aiuti dei banchi, adesso si aveva un ruolo molto più ordinato: un auditore al "vertice" della corte, tre assessori, un cancelliere maggiore con un aiuto, mentre ogni dipartimento era composto da un cancelliere, un sottocancelliere ed un coadiutore. Eppure il numero di giudici aumentava di una sola unità, se si considera che gli assessori degli Otto erano già due (e che già nel 1776 era stato eletto un pro-assessore per mettersi in pari con l'arretrato)¹⁴, e che ad essi si aggiungeva il segretario.

Poche differenze riguardavano l'ufficio del cancelliere maggiore, che ereditava ora il compito del promotore fiscale di stilare il protocollo delle cause criminali e che veniva esonerato dal dovere di istruire le cause, assumendo con chiarezza le vesti di direttore della cancelleria.

Se però guardiamo con attenzione il testo della legge leopoldina e altri aspetti cruciali della riforma, scorgiamo elementi non estranei all'antico modello criminale toscano. Già solamente a livello lessicale, basti notare che il Supremo tribunale ha la stessa «autorità, e facoltà» degli Otto e che procede «con le medesime forme», fatte salve quelle modificate «dal presente regolamento»; che le cause si partecipano allo stesso modo e che auditore e assessori hanno l'«incumbenze istesse che avevano il segretario ed assessori del magistrato»¹⁵. Ed ancora: l'auditore è giudice per l'ordinatorio dei processi come sino ad allora era stato il segretario; i protocolli si continuano a redigere «sul piede fin qui praticato»¹⁶.

Più persuasivi sono tuttavia alcuni fattori sostanziali, primo fra i quali è il mantenimento del meccanismo della partecipazione, in base al quale il processo era considerato come un "negoziato", cioè un affare che doveva passare ed esser sviscerato da svariati organi giurisdizionali, che fornivano una serie di pareri ("voti"), fino alla decisione conclusiva sotto forma di rescritto del sovrano.

¹⁴ ASFi, MR, 116, c. 372v.

¹⁵ Per tutto, si veda l'editto ai §§ 5 e 6.

¹⁶ Si vedano le istruzioni manoscritte ai ministri del Supremo tribunale in ASFi, STG, 2444, n. 24, artt. 4 e 6.

Originariamente fondato sulla visione del Principe come unico titolare e fonte della *iurisdictio* dei magistrati, tale schema fu quindi adottato sia per mantenere un controllo diretto e personale del Principe sulla giustizia criminale, sia per garantire un più accurato esame di cause delicate, sia infine per impedire l'appellabilità delle sentenze. Proprio queste ultime erano in realtà le ragioni effettive, dato che da tempo il rescritto veniva elaborato dall'auditore fiscale e solo "vidimato" dalla segreteria di Stato. L'abolizione della partecipazione del sovrano era già stata concretamente disposta da Francesco Stefano¹⁷, e adesso era solamente perfezionata e proclamata ufficialmente. Dunque, il processo continuava a passare dai vicari territoriali ad un assessore, quindi all'auditore del Supremo tribunale, per esser definito dal rescritto vergato dall'auditore fiscale¹⁸.

Proprio sulla figura del fiscale è opportuno soffermarsi. Nonostante la separazione tra giustizia e polizia, a capo di entrambi i settori restò proprio il fiscale, cosa che arginò gravemente l'autonomia del Supremo tribunale. Insomma, il tribunale era tutt'altro che supremo e, se formalmente le sentenze erano emesse a suo nome, in realtà esso si trovava sottoposto ad un ministro ad esso esterno, fornito di poteri molto incisivi. Non si trattava solamente della risoluzione delle cause, ma anche di intervenire sul loro stesso corso, ad esempio stravolgendo i criteri di turnazione e scegliendo un diverso assessore per spedire un affare. Al fiscale era conferita anche una sorta di potestà regolamentare del nuovo organo giudiziario, come dimostrano le stesse istruzioni che il Brichieri Colombi approntò per il Supremo tribunale il 25 giugno del 1777, le quali prevedevano che ogni ministro di cancelleria doveva eseguire commissioni ed ordini chiesti dal fiscale.

Di contro, labili prerogative rimasero in capo all'auditore, ben lungi dall'incarnare un presidente del tribunale. Era suo onere quello di vigilare sul decoro e la quiete della corte e di assicurare che ogni funzionario rendesse «esatto, e fedel servizio, intieramente adempiendo col dovuto impegno, attenzione, assiduità, ed esattezza ai proprj doveri». Poteva accordare salvacondotti per l'esame di soggetti aventi problemi con la giustizia e a lui spettava regolare l'ordinatorio dei processi, ma non se per qualche speciale motivo il granduca avesse attribuito al fiscale la direzione dei medesimi. Anche spiccare direttive o richiedere gli incartamenti ai giusdicenti territoriali era possibile solo con previa «scienza» ed «annuenza» del fiscale¹⁹. Solo alcune cause di minore entità, non partecipabili al fiscale, erano lasciate alla decisione dell'auditore del Supremo tribunale, che le dirimeva con un proprio decreto.

Altro dato da rimarcare è relativo alla scelta del personale della nuova corte centrale, che certo non testimonia un radicale rinnovamento²⁰. Come auditore

¹⁷ Edigati, *Prima della «Leopoldina»* cit., pp. 28-29.

¹⁸ Procedura descritta in G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006, pp. 17-18, 200.

¹⁹ Per tutto, si vedano le *Istruzioni del 1777* in ASFi, *STG*, 2444, n. 24, artt. 4-5.

²⁰ Non v'è da sorprendersi di ciò, se del resto persino nel periodo napoleonico, dopo il 1808 e l'in-

fiscale fu confermato il Brichieri Colombi, mentre l'auditore Caciotti era in precedenza capitano di giustizia a Siena e gli altri assessori erano già nell'organico degli Otto (Ferrati) o di altri uffici centrali fiorentini (Giusti e Biondi). Le nomine successive corroborarono questo andamento²¹: Jacopo Maria Paoletti, assessore dal 1781, era già cancelliere degli Otto dal 1768 e sarebbe rimasto in servizio fino al 1806, quando venne giubilato in qualità di auditore, mentre restarono pressoché inalterati dopo il 1777 i vertici della cancelleria e l'ufficio di avvocato dei poveri restò affidato a Natale Martellini, che copriva il posto fin dal 1774²². Almeno fino all'arrivo del Cremani, nel 1797, non si ebbero immissioni di giuristi non provenienti dalle strutture granducali.

Due altri sono i limiti dell'editto del 1777, che ancoravano la riforma all'Antico Regime. Il primo consisteva nell'incapacità di separare nettamente la sfera del penale da quella del civile. In altri termini, al Supremo tribunale furono lasciate le medesime competenze che avevano da secoli gli Otto di guardia in tema di cause miste. Si trattava di processi per illeciti che ancora si era ben lungi dal travasare nell'ambito privatistico: appelli contro le sentenze dei giudicanti foranei su turbato possesso, danno dato, tregue rotte, liquidazione di spese e danni²³, per i quali peraltro si procedeva con canali differenziati rispetto al criminale *tout court* e che erano archiviati come «atti civili»²⁴.

Il secondo sta nel non esser riuscito, se non in modo grezzo ed incompiuto e con interventi successivi, a metter in piedi un apparato unificato e gerarchizzato delle corti criminali toscane. Com'è noto, ancora sotto Pietro Leopoldo il Granducato continuava ad essere concepito amministrativamente come composto di due stati indipendenti, quello fiorentino e quello senese, uniti sotto la stessa Corona, in guisa che ognuno non era solamente regolato da leggi differenti, ma aveva pure magistrature centrali indipendenti, per quanto sottoposte in ultima analisi al medesimo monarca. Questa situazione, pur temperata da un frequente scambio di personale fra i due stati, era foriera di disomogeneità nella giurisprudenza relativa all'ordinatorio e al decisorio, visto e considerato che l'asserito primato degli Otto di guardia non era accompagnato da dispositivi che ne garantissero l'effettività. Nella riorganizzazione dei tribunali del 1777, Pietro Leopoldo ristrutturò il tribunale di giustizia senese sulle orme del Supremo tribunale della capitale, convogliando la giurisdizione criminale in esso e dotandolo di una struttura molto più legge-

troduzioni di nuove corti di stampo francese, è stata notata continuità nella scelta del personale giudiziario: cfr. E. Donati, *La Toscana nell'Impero napoleonico. L'imposizione del modello e il processo di integrazione (1807-1809)*, Firenze 2008, I, p. 200.

²¹ Sul punto vedi il recentissimo Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazione dei dipartimenti e degli impiegati (1773)*, a cura di O. Gori, Firenze 2011, pp. 55-57.

²² ASFi, MR, 116, c. 361v. Nel 1784 i cancellieri del I e del III dipartimento sono ancora quelli dei vecchi banchi degli Otto, ossia rispettivamente Dario Angeloni e Cammillo Morfini, che peraltro nel 1789 sarebbero stati promossi cancelliere maggiore e del II dipartimento (ivi, cc. 392v, 400r-v).

²³ Cfr. il *motu proprio* al § XI, che ne dava la cognizione privativa all'auditore.

²⁴ Si veda ASFi, STG, 2455-2465.

ra rispetto a quest'ultimo²⁵, ma non introdusse nessun principio di subordinazione nei confronti del Supremo tribunale fiorentino.

3. *Le novità del 1784: finalmente un grande tribunale?*

Solamente nell'aprile del 1784 il granduca si risolse a ritornare sulla sua riforma e ad andare ben più a fondo²⁶. Il *motu proprio* del 1784 è giustamente ricordato per aver finalmente risolto la confusione nel fiscale dei poteri di supremo ministro di polizia e di giustizia e questo è indubbiamente corretto, se da questa asserzione non si voglia indebitamente inferire una anticipazione del principio di separazione del campo amministrativo da quello giudiziario. Un illuminante studio di Mario Montorzi ha da poco mostrato, infatti, come a questa riforma centrale non si affiancò una revisione del sistema territoriale e che i vicari continuarono pertanto ad esser titolari e ad esercitare poteri molto lati su entrambi i citati versanti²⁷.

Tornando al riflesso della legge del 1784 sul Supremo tribunale, può rilevarsi anzitutto che essa dette la configurazione definitiva al suo organico, che non subì più modifiche, se non per accrescere il numero degli assessori, elevato a tre nel 1797 e a quattro (sebbene provvisoriamente) nel 1803²⁸, provvedimenti resi indispensabili dall'aggravarsi della crisi per i tumulti rivoluzionari di fine Settecento e il peggioramento delle condizioni sociali ed economiche, con conseguente aumento della criminalità. Altre cariche, come quella di vicepresidente e di pro-auditore, servirono per coprire *ad interim* gli uffici rimasti scoperti con il magistrato di più alto grado disponibile²⁹.

Più degno di sottolineatura è però il contributo del *motu proprio* all'unificazione dell'apparato giudiziario toscano per il tramite dell'istituzione della nuova figura del presidente del Supremo tribunale. Dunque stavolta c'era un ministro interno ad un tribunale, che aveva una propria autonoma identità, come dimostra anche la correzione della prima minuta della legge, che prevedeva che le sentenze fossero emesse nel nome del presidente e non, come nella versione finale, a nome della corte³⁰.

Per la prima volta il Granduca sanciva non solo il fatto che il presidente del Supremo tribunale aveva la sovrintendenza su tutto «l'ordine giudi-

²⁵ F. Colao, "Post tenebras spero lucem". *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1990, pp. 19 sgg.; era composto da un auditore fiscale (anche qui capo della polizia oltre che del tribunale criminale), un vicario e, per il criminale, da un cancelliere, un sottocancelliere ed un coadiutore.

²⁶ *Bandi, e ordini* cit., XII, n. 16.

²⁷ M. Montorzi, *Un altro mondo. Trasformazione e/o dissoluzione del Jurisdiktionstaat mediceo nelle riforme giurisdizionali di Pietro Leopoldo in Toscana*, in corso di pubblicazione.

²⁸ ASFi, MR, 116, cc. 407v, 414r.

²⁹ Il granduca precisò con un rescritto del settembre 1785 che l'auditore doveva considerarsi vicepresidente e che suppliva al presidente in caso di sua assenza (ASFi, STG, 2446, n. 147).

³⁰ Si vedano le minute in ASFi, SS, 391, prot. 23, affare n. 13.

ciario criminale», ma altresì che da questi dipendevano il fiscale senese e il commissario di Grosseto per la provincia inferiore dello Stato nuovo. Tali magistrati da allora avrebbero dovuto render conto delle cause criminali, del numero di queste e degli imputati carcerati, nonché rimettere il protocollo degli affari al presidente. Al riguardo del protocollo, le istruzioni per il presidente specificavano che ogni mese egli avrebbe rimesso al granduca l'estratto del protocollo di tutti i giudicanti dello Stato con le osservazioni, i rilievi delle mancanze e dei rimedi adottati³¹. Oltre alle prerogative dell'auditore fiscale, il presidente assommava gli obblighi spettanti all'auditore dal 1777: la visita delle carceri, il controllo degli ispettori, al fine di impedire l'introduzione di cause inutili, infondate o vessatorie, la vigilanza generale sull'operato della cancelleria, sulla solerzia e la regolarità della fase istruttoria al fine di ottenere una più breve possibile detenzione di accusati e testimoni, e infine sui giudici stessi, con poteri disciplinari nei confronti dei trasgressori.

Tuttavia, dietro questo quadro nitido si celava una realtà più sfaccettata e assai meno razionale³². Intanto nei rapporti con la presidenza del Buon governo e nella ripartizione delle competenze. Non mi riferisco tanto al pur delicato equilibrio che si venne a creare a proposito degli "esecutori" di giustizia, che vennero messi alle dipendenze del presidente del Buon governo, ma che di fatto erano impiegati anche dal Supremo tribunale – tanto che il presidente di quest'ultimo poteva chiederne a quello del Buon governo la sostituzione, adducendone le motivazioni – o anche agli ispettori ed ai soprastanti, subordinati in realtà ad entrambi i dicasteri, quanto ai provvedimenti relativi ai vicari e ai notai. Per omissioni nella giudicatura – quindi oggetti di evidente afferenza al settore della giustizia –, il presidente del Supremo tribunale aveva diritto di sospendere giudici e notai, ma dandone immediatamente parte al presidente del buon governo. Ma la disposizione del *motu proprio* del 1784 che in modo più eloquente provava questa incapacità di districarsi tra giustizia e polizia è a mio avviso quella che imponeva la competenza del presidente del Buon governo per gli esami dei dottori e notai che volessero abilitarsi per gli uffici provinciali, quando poco oltre si stabiliva che il presidente del Supremo tribunale doveva intervenire ai suddetti esami, mentre entrambi i ministri davano il voto nell'annuo squittinio di avvocati e procuratori.

Dobbiamo però concentrarci sulle criticità interne del Supremo tribunale, nonché vagliare quale fosse la sua reale capacità di unificare il diritto e l'apparato giudiziario penale. Il punto più debole consiste nel fatto che quell'assoluta forza di giudicato prima attribuita al rescritto del fiscale non viene ora accordata a quello del presidente del Supremo tribunale. In verità, quel-

³¹ *Ibidem*, prot. 24, affare n. 8.

³² Qualche osservazione in questo senso l'ha formulata C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano 1988, pp. 61-63.

lo del presidente non era altro che un voto – e non già un rescritto –, solo in parte più importante di quelli dell'auditore e degli assessori. L'incertezza nella stesura del *motu proprio* sul meccanismo decisorio è paradigmatica di un momento di passaggio dalla piramide del *Jurisdiktionstaat* al principio di collegialità. Nella prima bozza, ai fini della decisione si richiedeva il voto uniforme di due dei tre giudici e, nel solo caso di divergenza tra auditore e assessore da un lato e presidente dall'altro o se «avesse luogo di qualche collusione», il Supremo tribunale avrebbe passato le carte alla Consulta senza dare una soluzione³³. Nel *motu proprio* promulgato si affermava che le cause erano risolte «alla pluralità dei tre voti», ma in presenza di tre pareri difformi oppure se il presidente non concorreva con la maggioranza, la decisione sarebbe stata presa dalla Consulta, alla quale peraltro sarebbe dovuto intervenire lo stesso presidente del Supremo tribunale.

Ora, è palese che il voto del presidente, anche se più “pesante” – si può dire che conti come due voti – viene messo sullo stesso piano di quello dei suoi subordinati, in un contesto che volge verso l'elezione del criterio di maggioranza all'interno di un organo giudicante di tipo collegiale. A bloccare questa deriva è il mantenimento di un potere decisionale esterno a quello del Supremo tribunale, in capo ad un altro organismo centrale, per ciò stesso superiore alla corte centrale fiorentina: il presidente, infatti, nell'inviare il fascicolo alla Consulta, chiude – proprio come avveniva con gli Otto di guardia e balia – «rimettendosi». Per giunta, nelle sedute della Consulta relative ad affari criminali, in base a un ordine contenuto in un biglietto della Segreteria di Stato del 22 aprile 1788, sarebbe intervenuto con diritto di voto e firma il presidente del Buon governo³⁴.

Insomma, il presidente del Supremo tribunale non è ancora minimamente accostabile ad un ministro di giustizia e la corte che presiede non rappresenta il vertice dell'apparato giudiziario, che continua ad essere la Consulta. Prova ne è che il Supremo tribunale è incapace di sentenziare qualora il suo presidente non possa esprimersi in quanto tenuto ad astenersi³⁵. C'è poi un altro freno alla collegialità ed è la totale assenza di discussione interna tra i tre giudici: secondo l'antica prassi degli uffici toscani, il processo passa tra le mani dell'assessore, quindi dell'auditore e del presidente, che lo studiano autonomamente e vi elaborano sopra una propria proposta di soluzione, senza discuterne assieme, *in facto* così come *in iure*. Oltre a ciò, se è vero che nei suoi pronunciamenti il presidente scende nei particolari della causa molto più spesso di quanto non lo abbia fatto prima il fiscale, in genere persiste la tendenza a concepire il voto non come un'autonoma e compiuta analisi sulla vicenda delittuosa, bensì in termini correlativi a quello espres-

³³ ASFi, SS, 391, prot. 23, affare n. 13.

³⁴ ASFi, MR, 116, cc. 398v-399r.

³⁵ Cfr. ASFi, STG, 8, proc. n. 131, cc. 154r sgg., in cui il Caciotti si astiene in quanto una delle vittime era sua cognata.

so dagli altri giureconsulti inferiori del tribunale, concorrendo cioè con il parere dell'assessore o dell'auditore. In questo senso, dunque, spicca la distanza dalla prassi rotale, che imperniava il processo decisionale sul relatore-ponente, che stilava una sintesi dei voti del collegio³⁶.

Ma torniamo per un attimo alla situazione di stallo che si creava in caso di contrasto e dissociazione interna fra i tre ministri del Supremo tribunale. Una rapida indagine dimostra come, appena introdotta³⁷, la norma costituì spesso un serio imbarazzo per l'allora presidente Caciotti Banchi. Dal maggio alla fine del 1784 si contano cinque casi, in relazione ai soli processi del circondario fiorentino. Sono per lo più circostanze in cui si verifica una differente valutazione del materiale probatorio raccolto a carico degli imputati, come in un processo per falsità, in cui le giustificazioni addotte a discolorpa dal contumace rimesso «in buon dì» a comparire inducono a tre pareri contrapposti: diminuzione della pena (assessore), assoluzione *ex hactenus deductis* (auditore) e rilascio con condanna a rifondere spese e danni alle vittime (presidente).

Si tratta talvolta anche di procedure per reati gravi e qualificati, in cui il presidente si pone come garante della continuità e del rispetto dello *stylus* del Supremo tribunale, come anche degli Otto di guardia, le decisioni dei quali sono rispettate, osservate e allegate come un patrimonio giuridico fondamentale, cosa che appare chiaramente anche dagli scritti del Paoletti.

Ora, se non va taciuto che la Consulta si schierò quasi sempre con il presidente, risaltano però evenienze di rescritti contrari alla sua linea, come quello in cui l'alto consesso ebbe a respingere il principio per cui una condanna economica non discendente da sentenza non fosse atta a esimere il reo da ulteriori «vessazioni» giudiziarie relative al medesimo delitto³⁸.

Un ultimo rapido cenno dev'esser poi dedicato al tema dell'unificazione giudiziaria dello Stato toscano. Infatti, la legge del 1784 per la prima volta statuiva una dipendenza del fiscale senese e del commissario di Grosseto dal presidente del Supremo tribunale. Senza dubbio fu il primo passo verso l'instaurazione di una subordinazione gerarchica delle magistrature centrali dello Stato nuovo rispetto a quella dello Stato vecchio ma, se scendiamo nei particolari, è facilmente percepibile quanto labile essa fosse. Dietro alla misura – che oggi si sarebbe indotti ad interpretare come incisiva – dell'obbligo di spedire al presidente del Supremo tribunale di Firenze i protocolli delle cause criminali si cela in realtà la volontà di monitorare il disbrigo

³⁶ Sul punto si veda G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità «rotale»*. *La prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993, p. 70.

³⁷ Già nel 1785 le cose cambiano, tanto che non si hanno rinvii del negozio alla Consulta (ASF, STG, 9): sembra che la «politica» del presidente sia quella di scansare tale rischio, preferendo approvare, al massimo con piccoli ritocchi, uno dei pareri rilasciati.

³⁸ ASF, STG, 8, proc. contro Ubaldo Becucci e altri del 23 settembre 1784, cc. 273 sgg.

degli affari pendenti e di sanzionare i vicari negligenti, più che quella di imbastire un reale sistema di controllo di merito sul contenuto delle decisioni e sul *modus procedendi*. Anche se in teoria il presidente poteva chiedere delucidazione in ordine alle «irregolarità, che avesse scoperto nei giudicenti»³⁹, nei rapporti mensilmente compilati si scorge al più un sindacato sulla solerzia dei vicari e sulla durata delle detenzioni dei testimoni e degli inquisiti⁴⁰.

4. Qualche conclusione

In conclusione, l'effettiva *ratio* della riforma si rinviene nel proemio – non è un caso, dato che i proemi furono uno dei cardini della tecnica legislativa leopoldina – dell'editto del 1777: quella cioè di assicurare una più rapida spedizione degli affari di giustizia e di polizia attraverso la semplificazione e l'accentramento delle competenze giurisdizionali. Era un obiettivo pienamente in linea con la politica criminale di Pietro Leopoldo, che introdusse a questo stesso fine massicci meccanismi di controllo statistico, nonché sulla condotta dei singoli dipendenti statali. Siamo pertanto molto distanti dalle logiche di riassetto del sistema operate dal fratello Giuseppe II in Lombardia, che si esplicarono con l'editto del febbraio 1786 che cancellò il Senato di Milano e introdusse un omonimo Supremo tribunale pensato come tribunale di terza istanza per tutto lo Stato⁴¹. Nel Supremo tribunale toscano si rinvengono alcuni tratti del modello rotale, ma esso non può collocarsi in alcuna delle tipologie di grande tribunale individuate dalla storiografia e se sia riuscito o meno ad esercitare funzioni sostanzialmente analoghe e a contribuire all'unificazione del diritto criminale toscano, è cosa ancora da stabilire con ricerche sul campo. Come per i Senati⁴² – e per la verità similmente a quanto spesso accadde nel campo penale in *Ancien Régime* – le sue decisioni non vennero pubblicizzate, né raccolte sistematicamente, e non risulta neppure che siano state oggetto di trascrizioni manoscritte. Esse furono conosciute e apprezzate in modo filtrato e mediato attraverso l'opera dei lettori di giurisprudenza criminale a Firenze, Jacopo Paoletti e Guido Poggi, i cui manuali sostituirono la *Pratica savelliana* o forse, più realisticamente, si aggiunsero soltanto ad essa.

³⁹ ASFi, SS, 391, prot. 24, n. 8.

⁴⁰ Basti vedere il carteggio presidenziale con la Consulta dal 1794 al 1807 in ASFi, *Consulta*, I serie, 828.

⁴¹ Cfr. U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, pp. 423 sgg., ma anche G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei Lumi. Tradizione e novità nella "Norma internale del processo criminale"*, Milano 1990, p. 67 e A.M. Monti, *Indicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, p. 47.

⁴² Ascheri, *I grandi tribunali cit.*, p. 123.

Il Supremo tribunale restò una corte centrale per una sola parte del Granducato, non ebbe completa supremazia neppure su quella, né indipendenza da un organo giudiziario ad esso superiore. Una svolta – anche se non integrale⁴³ – verso l’erezione di un tribunale centrale di terza istanza di stampo moderno, verso la collegialità e la discussione si sarebbe avuta solo con la Ruota criminale entrata in funzione con la Restaurazione, nel 1814.

⁴³ D. Edigati, *Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nella Toscana ottocentesca*, Roma 2013, pp. 22 sgg.